

COMUNE DI PIANO DI SORRENTO



Regolamento sulla gestione del Centro di raccolta Comunale

[Art. 183, comma 1, lettera cc), del D.lgs. 152 del 12 aprile 2006 e successive modificazioni e integrazioni, DM 08 aprile 2008, n. 31623, così come modificato dal DM 03.05.2009]

Indice

Art. 1 – Campo di applicazione.....	3
Art. 2 – Finalità.....	3
Art. 3 – Definizioni.....	3
Art. 4 – Criteri generali per la gestione.....	4
Art. 5 – Controllo del Centro di raccolta.....	5
Art. 6 – Utenze ammesse al conferimento.....	5
Art. 7 – Rifiuti conferibili.....	5
Art. 8 – Quantità di rifiuti conferibili.....	7
Art. 9 – Pesatura dei rifiuti / incentivi a favore di cittadini virtuosi.....	8
Art. 10 – Ubicazione e Orario di apertura.....	8
Art. 11 – Accesso dei soggetti conferenti.....	9
Art. 12 – Modalità del conferimento.....	9
Art. 13 – Altre norme di comportamento.....	10
Art. 14 – Cooperazione del gestore.....	10
Art. 15 – Danni e risarcimenti.....	11
Art. 16 – Controllo del Comune.....	11
Art. 17 – Proprietà e destinazione dei rifiuti.....	11
Art. 18 – Divieti.....	12
Art. 19 – Sanzioni.....	12
Art. 20 – Rinvio normativo.....	13
Art. 21 – Periodo transitorio.....	13

Art. 1 – Campo di applicazione

1. Ai sensi del D.Lgs 152/2006 e del DM 08.04.2008 così come modificato dal DM 03.05.2009, i Centri di Raccolta comunali ed intercomunali sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per frazioni non recuperabili, smaltimento, dei rifiuti urbani ed assimilati, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, anche attraverso il gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.

Art. 2 – Finalità

1. Il presente regolamento contiene le disposizioni per la corretta gestione dei centri di raccolta dei rifiuti urbani e per la regolare fruizione degli stessi da parte degli utenti, nel rispetto della normativa di rango superiore.
2. I centri di raccolta dei rifiuti urbani costituiscono uno strumento a supporto della raccolta differenziata. La loro gestione è attività di pubblico interesse e deve essere condotta assicurando un'elevata protezione dell'ambiente e controlli a tale fine efficaci.

Art. 3 – Definizioni

1. Per l'applicazione del presente regolamento, si specificano le seguenti definizioni:
 - a) **utenze ammesse al conferimento o soggetto conferente**: utenze domestiche e non domestiche, nonché altri soggetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche;
 - b) **utenze domestiche**: nuclei familiari;
 - c) **utenze non domestiche**: operatori economici nei settori agricolo, artigianale, industriale, commerciale, dei servizi;
 - d) **gestore**: soggetto cui è affidata la gestione del centro comunale di raccolta. Di norma è il soggetto che gestisce anche i servizi di raccolta e trasporto rifiuti sul territorio comunale;
 - e) **responsabile del centro**: soggetto, designato dal gestore, quale responsabile della conduzione del centro;
 - f) **RAEE**: Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche;
 - g) **DM 08/04/2008**: Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 08 aprile 2008, n. 31623 (in Gazzetta Ufficiale, 28 aprile 2008, n. 99), recante "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera

cc), del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche”, modificato con DM 03.05.2009.

Art. 4 – Criteri generali per la gestione

1. Il Centro di raccolta deve essere realizzato e condotto nel rispetto dei requisiti tecnici e gestionali e delle norme contenute nel DM 08/04/2008.
2. Nel rispetto dei requisiti tecnici e gestionali e delle norme contenute nel DM 08/04/2008 e secondo quanto previsto dal Disciplinare dei servizi, il gestore è tenuto a:
 - a) operare con la massima cura e puntualità al fine di assicurare le migliori condizioni di igiene, di pulizia, di decoro e di fruibilità del Centro di raccolta da parte dei soggetti conferenti;
 - b) rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, accidentalmente fuoriusciti dagli spazi o dei contenitori dedicati;
 - c) rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, abusivamente collocati fuori degli spazi o dei contenitori dedicati;
 - d) evitare danni e pericoli per la salute, tutelando l’incolumità e la sicurezza sia dei singoli cittadini sia del personale adibito a fornire il servizio;
 - e) salvaguardare l’ambiente;
 - f) eseguire e rispettare le disposizioni del DM 08/04/2008 e le altre norme applicabili all’attività di gestione;
 - g) compilare e registrare in un archivio elettronico e/o cartaceo, le cui caratteristiche sono concordate con il Comune, i conferimenti effettuati presso il Centro stesso;
 - h) provvedere alla manutenzione ordinaria delle recinzioni, degli impianti e delle attrezzature presenti nel Centro di raccolta;
 - i) mantenere aggiornata e in perfetto stato la cartellonistica e la segnaletica;
 - j) gestire gli impianti e le attrezzature presenti nel Centro di raccolta nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza;
 - k) rispettare le prescrizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e provvedere, quindi, anche alla redazione del piano delle misure per la sicurezza dei lavoratori, secondo la normativa vigente in materia, tenuto anche conto di tutte le ulteriori misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro;
 - l) stipulare idonee polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi, verso prestatori di lavoro, da inquinamento.

3. Il gestore è tenuto a predisporre e affiggere, all'ingresso e all'interno del Centro di raccolta, appositi cartelli recanti gli articoli 12, 13, 18 e 19 del presente regolamento.

Art. 5 – Controllo del Centro di raccolta

1. Il gestore è tenuto a nominare un Responsabile del Centro di raccolta in possesso di idonei requisiti professionali e di esperienza e a notificarne i riferimenti al Comune.
2. Il Responsabile del Centro di raccolta è tenuto a verificare che la gestione del Centro di raccolta avvenga nel rispetto della normativa applicabile e del presente regolamento, dando tutte le necessarie istruzioni e informazioni al personale addetto;
3. In mancanza della predetta notifica, il nominativo sarà quello del Responsabile tecnico risultante dall'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali.

Art. 6 – Utenze ammesse al conferimento

L'accesso è consentito ai seguenti soggetti:

1. Residenti, non residenti nel Comune ma titolari di utenze domestiche sul territorio comprovabili dal regolare pagamento della Tarsu, o domiciliati nel territorio al servizio del quale il Centro di raccolta è stato costituito: utenze domestiche, utenze non domestiche, altri soggetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.
2. I soggetti conferenti devono essere obbligatoriamente iscritti tra i contribuenti della Tassa o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ai sensi dei vigenti Regolamenti comunali in materia;
3. Per le utenze domestiche l'accesso è consentito previa presentazione della tessera sanitaria, attraverso la quale è possibile accedere alla verifica dell'iscrizione al ruolo TARSU;
4. Possono accedere al Centro di Raccolta le utenze residenti in altri Comuni che abbiano diritto a conferire presso lo stesso Centro in virtù di normative vigenti (a titolo di esempio per le utenze titolate al trasporto dei RAEE) o accordi con il gestore (di cui il Gestore dovrà darne notizia al Comune) o accordi intercomunali.

Art. 7 – Rifiuti conferibili

1. Ai sensi del DM 08.04.2008, nel Centro di raccolta, possono essere conferite le seguenti tipologie di rifiuto:

Descrizione	Codice CER
1. imballaggi in carta e cartone	15 01 01
2. imballaggi in plastica	15 01 02

3. imballaggi in legno	15 01 03
4. imballaggi in metallo	15 01 04
5. imballaggi in materiali misti	15 01 06
6. imballaggi in vetro	15 01 07
7. contenitori T/FC	15 01 10* e 15 01 11*
8. rifiuti di carta e cartone	20 01 01
9. rifiuti in vetro	20 01 02
10. frazione organica umida	20 01 08 e 20 03 02
11. abiti e prodotti tessili	20 01 10 e 20 01 11
12. solventi	20 01 13*
13. acidi	20 01 14*
14. sostanze alcaline	20 01 15*
15. prodotti fotochimici	20 01 17*
16. pesticidi	20 01 19*
17. tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	20 01 21
18. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche	20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36
19. oli e grassi commestibili	20 01 25
20. oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti	20 01 26*
21. vernici, inchiostri, adesivi e resine	20 01 27* e 20 01 28
22. detergenti contenenti sostanze pericolose	20 01 29*
23. detergenti diversi da quelli al punto precedente	20 01 30
24. farmaci	20 01 31* e 20 01 32
25. batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche	20 01 33*, 20 01 34
26. rifiuti legnosi	20 01 37* e 20 01 38
27. rifiuti plastici	20 01 39
28. rifiuti metallici	20 01 40
29. sfalci e potature	20 02 01
30. ingombranti	20 03 07
31. cartucce toner esaurite	20 03 99
32. rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del Decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.	

2. Le tipologie effettivamente conferibili vengono indicate dal gestore in maniera chiara, attraverso i canali informativi previsti (cartellonistica, sito internet, ecc.), secondo quanto previsto dal disciplinare dei servizi e dalle reali caratteristiche tecniche del Centro.

3. Nella tabella di cui al comma 1, l'asterisco * a fianco del codice CER indica la natura pericolosa del rifiuto.
4. Per le utenze non domestiche, è ammesso il conferimento delle sole tipologie di rifiuto, tra quelle indicate al comma 1, che rientrano nei criteri del Regolamento Comunale di assimilazione, prevista dall'art. 198, comma 2, lettera g), del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152.

Art. 8 – Quantità di rifiuti conferibili

1. Possono essere conferiti rifiuti urbani in quantità compatibili con le potenzialità organizzative e la capacità ricettiva del Centro di raccolta.
2. Per le utenze domestiche, i limiti quantitativi sono quelli indicati nella seguente tabella:

Descrizione	Codice CER	Quantità
1. imballaggi in carta e cartone	15 01 01	Nessun limite
2. imballaggi in plastica	15 01 02	Nessun limite
3. imballaggi in legno	15 01 03	Nessun limite
4. imballaggi in metallo	15 01 04	Nessun limite
5. imballaggi in materiali misti	15 01 06	Nessun limite
6. imballaggi in vetro	15 01 07	Nessun limite
7. contenitori T/FC	15 01 10* e 15 01 11*	Da definire
8. rifiuti di carta e cartone	20 01 01	Nessun limite
9. rifiuti in vetro	20 01 02	Nessun limite
10. frazione organica umida	20 01 08 e 20 03 02	Da definire
11. abiti e prodotti tessili	20 01 10 e 20 01 11	Nessun limite
12. solventi	20 01 13*	Da definire
13. acidi	20 01 14*	Da definire
14. sostanze alcaline	20 01 15*	Da definire
15. prodotti fotochimici	20 01 17*	Da definire
16. pesticidi	20 01 19*	Da definire
17. tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	20 01 21	Da definire
18. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche	20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36	Da definire
19. oli e grassi commestibili	20 01 25	Da definire
20. oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti	20 01 26*	Da definire
21. vernici, inchiostri, adesivi e resine	20 01 27* e 20 01 28	Da definire
22. detersivi contenenti	20 01 29*	Da definire

sostanze pericolose		
23. detergenti diversi da quelli al punto precedente	20 01 30	Da definire
24. farmaci	20 01 31* e 20 01 32	Da definire
25. batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche	20 01 33*, 20 01 34	Da definire
26. rifiuti legnosi	20 01 37* e 20 01 38	Da definire
27. rifiuti plastici	20 01 39	Da definire
28. rifiuti metallici	20 01 40	Da definire
29. sfalci e potature	20 02 01	Da definire
30. ingombranti	20 03 07	Da definire
31. cartucce toner esaurite	20 03 99	Da definire

3. Per tutti i rifiuti per i quali è previsto un limite di conferimento (anche se da definire), possono essere previsti dal Gestore del Centro modalità particolari di conferimento (ad es. previo appuntamento, ecc.). Tali modalità andranno comunicate al Comune nel corso del periodo transitorio previsto dall'art. 21 e rese note con opportuna pubblicità;
4. Le utenze non domestiche possono conferire rifiuti assimilati che non eccedano i criteri quantitativi indicati nell'allegato A.

Art. 9 – Pesatura dei rifiuti / incentivi a favore di cittadini virtuosi

1. Il gestore può prevedere la pesatura in ingresso e in uscita dei rifiuti, prima di inviarli al recupero e allo smaltimento, suddivisi per frazioni merceologiche omogenee, a conservare le bolle di pesatura e a eseguire le relative annotazioni secondo la normativa vigente, anche al fine di promuovere azioni premianti per gli utenti;
2. Per il conferimento da parte delle sole utenze domestiche di alcune tipologie di rifiuti, elencate in apposita tabella, è previsto un sistema premiale descritto e regolato attraverso il “**MANUALE PER L'EROGAZIONE DI ECO-PUNTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA IN FAVORE DEI CITTADINI VIRTUOSI**”, approvato con Delibera di Giunta n. 213 dell'11/10/2012, proporzionale al peso del rifiuto conferito presso il Centro di Raccolta comunale, a condizione che l'utente sia in regola con il pagamento della tassa

Art. 10 – Ubicazione e Orario di apertura

1. Il Centro di raccolta del Comune di Piano di Sorrento è ubicato in Via Cavottole angolo 1° traversa Gennaro Maresca e deve essere aperto al pubblico almeno il

- sabato e altri due giorni la settimana e per almeno quattro ore al giorno, ed almeno un giorno di pomeriggio per due ore;
2. Gli orari e il calendario di apertura saranno stabiliti con provvedimento del Responsabile del servizio di gestione dei rifiuti designato dal Comune o con ordinanza, concordemente a quanto previsto dal Disciplinare dei servizi approvato per il Gestore. Al provvedimento deve essere data pubblicità, a cura del Comune, oltre che nelle forme prescritte dalla Legge, anche con ulteriori strumenti che ne favoriscano l'effettiva conoscenza da parte degli utenti, anche avvalendosi, ove possibile, dei siti Internet istituzionali.
 3. Non è ammesso il conferimento di rifiuti fuori dei giorni e degli orari di apertura.

Art. 11 – Accesso dei soggetti conferenti

1. In occasione di ciascun conferimento:
 - a) il soggetto conferente è tenuto a esibire al gestore la tessera sanitaria o altro tessera prevista per il riconoscimento dell'utente ai fini della verifica dell'iscrizione al ruolo TARSU;
 - b) le utenze non domestiche che conferiscono, oltre ad eventuali ulteriori adempimenti previsti dalla norma, sono tenute a compilare la scheda di cui al DM 08/04/2008 e a registrare i relativi dati in un archivio. La scheda è emessa in duplice copia: una è conservata dal gestore; una è consegnata all'utente.
 - c) Per le ditte edili potranno essere previste apposite procedure per il conferimento dei rifiuti. In mancanza di tali procedure potranno essere conferiti esclusivamente i rifiuti per i quali venga dimostrata la provenienza di un utenza domestica di un comune convenzionato, nel rispetto dei limiti del presente regolamento
2. Il gestore è tenuto a preporre all'accoglienza dei soggetti conferenti un numero di operatori sufficiente per garantire il corretto funzionamento del Centro di raccolta e per soddisfare il normale flusso in ingresso di persone e rifiuti, conformemente a quanto previsto nel Disciplinare dei servizi concordato con il Gestore.
3. Il gestore è tenuto a consentire l'accesso contemporaneo di un numero di soggetti conferenti tale da non compromettere un adeguato e idoneo controllo da parte del personale addetto all'accoglienza.

Art. 12 – Modalità del conferimento

1. Il soggetto conferente è tenuto a consegnare i rifiuti al Centro di raccolta suddivisi per frazioni merceologiche omogenee, a consentire al gestore l'ispezione visiva dei rifiuti stessi e a seguire le istruzioni per il corretto deposito.
2. Il soggetto conferente è tenuto a ridurre il volume dei rifiuti di imballaggio di carta, cartone e plastica prima del conferimento.

3. Il deposito dei rifiuti nei contenitori dedicati è eseguito dal soggetto conferente previo assenso del personale preposto dal gestore. Laddove la particolarità del rifiuto lo richieda, il deposito dei rifiuti nei contenitori o negli spazi dedicati è eseguito dal personale preposto dal gestore. In ogni caso, il personale preposto dal gestore è tenuto ad accompagnare, assistere e coadiuvare il soggetto conferente nel deposito dei rifiuti, fornendogli tutte le necessarie informazioni e indicazioni.
4. I rifiuti devono essere collocati nei contenitori dedicati suddivisi per frazioni merceologiche omogenee e in modo ordinato, avendo cura di occupare il minor spazio possibile.
5. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. 25 luglio 2005, n. 151 e successive modificazioni e integrazioni, tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica presso il Centro di raccolta, può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulta evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle predette ipotesi lo smaltimento dei RAEE è a carico del detentore che conferisce, a proprie spese, i RAEE a un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti.
6. Il gestore è tenuto a non accettare rifiuti diversi o in quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento.

Art. 13 – Altre norme di comportamento

7. I soggetti conferenti sono tenuti a:
 - a) trattenersi nelle aree destinate al deposito dei rifiuti per il solo tempo necessario alle operazioni di conferimento;
 - b) rispettare le indicazioni e le istruzioni impartite dal personale preposto dal gestore e quelle riportate sulla cartellonistica e sulla segnaletica;
 - c) porre la massima attenzione ai mezzi in manovra e rispettare la segnaletica di sicurezza.

Art. 14 – Cooperazione del gestore

1. Il gestore è tenuto a:
 - a) segnalare tempestivamente al Comune eventuali abusi da parte dei soggetti conferenti o di terzi e a informarlo di ogni necessità riscontrata per il buon funzionamento del Centro di raccolta;
 - b) provvedere ogni giorno alla rimozione dei rifiuti scaricati abusivamente all'esterno, nelle immediate vicinanze, del Centro di raccolta;
 - c) trasmettere al Comune una relazione mensile che specifichi:
 - c.1) l'elenco dei servizi eseguiti;

c.2) un prospetto recante la qualità e la quantità di rifiuti conferiti dai vari soggetti ammessi;

c.3) la segnalazione di eventuali anomalie o problemi specifici riscontrati nel corso dello svolgimento del servizio, di eventuali atti vandalici o di fatti accidentali accaduti;

c.4) le quantità di rifiuti raccolte, ripartite per tipologia.

La relazione è trasmessa al Comune entro il mese successivo a quello di riferimento, salvo che eventuali anomalie o problemi riscontrati non richiedano, per la loro natura, una comunicazione urgente e immediata;

d) tenere un registro dei reclami espressi dai soggetti conferenti;

e) fornire al Comune tutte le informazioni in suo possesso necessarie per la presentazione della comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti di cui all'art. 189 del D.lgs. 152/2006;

Art. 15 – Danni e risarcimenti

1. Il gestore è responsabile di qualsiasi danno, a chiunque causato, nell'attività di conduzione del Centro di raccolta. Esso è tenuto, pertanto, al risarcimento dei predetti danni, anche per gli importi che eccedono i massimali delle polizze assicurative stipulate.
2. I soggetti conferenti sono responsabili dei danni arrecati nell'utilizzo del Centro di raccolta e sono conseguentemente tenuti al risarcimento.
3. Il Comune non risponde dei danni causati dal gestore e dai soggetti conferenti.

Art. 16 – Controllo del Comune

1. Il servizio comunale responsabile della gestione dei rifiuti esegue i necessari controlli per la verifica del rispetto del presente regolamento.
2. Sono fatte salve le competenze della Polizia Municipale e delle Autorità competenti in materia di verifica del rispetto della normativa applicabile.

Art. 17 – Proprietà e destinazione dei rifiuti

1. Il Comune è proprietario dei rifiuti raccolti nel Centro di raccolta, salvo quanto previsto nel Disciplinare dei servizi concordato con il Gestore. Il Comune può delegare tutti gli adempimenti di compilazione e firma dei formulari e/o gestione informatica eventualmente prevista al gestore.
2. Il gestore è tenuto a comunicare al Comune l'elenco degli impianti di destinazione dei rifiuti in uscita dal Centro di Raccolta.
3. Competono al Comune i costi di smaltimento e di trattamento dei rifiuti e i ricavi conseguiti attraverso i contributi CONAI o a qualsiasi altro titolo, salvo quanto previsto nelle Convenzioni e nei Disciplinari dei servizi concordati con il Gestore.

4. Il gestore è tenuto a mettere a disposizione del Comune i rifiuti raccolti per l'esecuzione di analisi merceologiche finalizzate alla loro caratterizzazione.

Art. 18 – Divieti

1. E' vietato abbandonare rifiuti all'esterno e all'interno del Centro di Raccolta
2. E' altresì vietato:
 - a) depositare nei singoli contenitori rifiuti diversi da quelli ai quali i contenitori stessi sono specificamente dedicati;
 - b) collocare rifiuti fuori dei contenitori e degli spazi adibiti al deposito;
 - c) scaricare rifiuti diversi e per quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente regolamento;
 - d) asportare rifiuti depositati nel Centro di Raccolta; al Gestore può essere affidato dal Comune il servizio di trasporto dei rifiuti, nel rispetto della normativa in materia, alle destinazioni indicate dal Comune stesso;
 - e) eseguire operazioni per le quali non sia stata rilasciata l'autorizzazione secondo la normativa vigente;
 - f) introdursi nel Centro di Raccolta al di fuori dei giorni e degli orari di apertura al pubblico, salvo espressa autorizzazione;
 - g) arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori ed a tutto ciò che è presente nel Centro di Raccolta;
 - h) occultare, all'interno di altri materiali, rifiuti e materiali non ammessi;
 - i) scaricare e/o introdurre nei contenitori materiali diversi da quelli ammessi dal presente Regolamento;
 - j) intralciare il lavoro degli addetti e dei conferitori mediante presenza ingiustificata all'interno del centro

Art. 19 – Sanzioni

1. Per le violazioni dei divieti posti dal presente regolamento, ove non siano già sanzionate da norme di rango superiore e non costituiscano reato, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie e così come approvate con Ordinanza Sindacale n. 163 del 26.09.2012:

Violazione	Sanzione minima	Sanzione massima	Riferimento
Deposito nei singoli contenitori di rifiuti diversi da quelli ai quali i contenitori stessi sono specificamente dedicati	euro 50,00	euro 500,00	art. 18, comma 2, lettera a)
Deposito di rifiuti fuori dei contenitori e degli spazi adibiti al deposito	euro 50,00	euro 500,00	art. 18, comma 2, lettera b)
Scarico di rifiuti diversi e per	euro 50,00	euro 500,00	art. 18, comma 2,

quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente regolamento			lettera c)
Asporto di rifiuti depositati nell'ecocentro per finalità diverse da quelle previste nel contratto di affidamento della gestione	euro 50,00	euro 500,00	art. 18, comma 2, lettera d)

2. L'applicazione delle sanzioni non esclude i diritti del Comune, del gestore o di terzi al risarcimento degli eventuali danni dagli stessi subiti.
3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e di quanto previsto nei regolamenti comunali.
4. Sono preposti alla vigilanza sul rispetto delle norme del presente regolamento tutte la Polizia Municipale, i Carabinieri, La Polizia di Stato, le Guardie Forestali, le Guardie Ecologiche Volontarie, la Guardia di Finanza oltre agli operatori di Enti e Agenzie preposti alla tutela dell'Ambiente nonché all'A.S.L.
5. Il personale preposto dal gestore alla sorveglianza del Centro di Raccolta è tenuto a verificare il rispetto di quanto disposto nel presente regolamento e a segnalare eventuali infrazioni alla Polizia Municipale e alle altre Autorità competenti per Legge in materia di tutela e di vigilanza ambientali.

Art. 20 – Rinvio normativo

1. Il presente regolamento, redatto ai sensi del D.Lgs 152/2006 e del DM 08.04.2008 così come modificato dal DM 03.05.2009 ed all'Ordinanza Sindacale n. 163 del 26.09.2012, sostituisce il precedente Regolamento comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 96 del 21/12/2009.
2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia alle altre norme vigenti in materia;

Art. 21 – Periodo transitorio

1. Il gestore del Centro di Raccolta, per quanto di sua competenza, ha sei mesi di termine per adeguare i propri servizi a quanto previsto nel presente regolamento, fatta eccezione per gli adempimenti previsti dalla normativa superiore.

Allegato A

Criteria quantitativi e qualitativi di assimilabilità dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

CER	Tipologie di rifiuto conferibile	quantità massime
20 01 01	Carta e cartone	senza limiti se è dimostrata la produzione nel territorio dei Comuni autorizzati e comunque compatibilmente con le capacità del Centro di Raccolta
15 01 01	imballaggi in cartone	senza limiti se è dimostrata la produzione nel territorio dei Comuni autorizzati e comunque compatibilmente con le capacità del Centro di Raccolta
15 01 02 15 01 04 15 01 07 15 01 06	imballaggi in vetro, plastica e metallo (fino a 5 Litri di capacità)	senza limiti se è dimostrata la produzione nel territorio dei Comuni autorizzati e comunque compatibilmente con le capacità del Centro di Raccolta
20 03 07	Vetro ingombrante (lastre)	max 5 pezzi all'anno
20 01 36*	Tubi catodici e lampade fluorescenti	senza limiti se è dimostrata la produzione nel territorio dei Comuni autorizzati e comunque compatibilmente con le capacità del Centro di Raccolta
20 01 31 * 20 01 32 *	Farmaci scaduti	Max 5 confezioni l'anno
	Pile esauste	senza limiti se è dimostrata la produzione nel territorio dei Comuni autorizzati e comunque compatibilmente con le capacità del Centro di Raccolta
20 03 07	Ingombranti misti (es.mobili costituiti da diversi materiali)	Max 3 pezzi e comunque compatibilmente con le capacità del Centro di raccolta. Max 10 pezzi all'anno
20 01 40	Ingombranti di metallo (ferro, acciaio, ecc.)	Max 3 pezzi e comunque compatibilmente con le capacità del Centro di raccolta. Senza limiti di pezzi all'anno
20 01 38	Ingombranti costituiti da beni durevoli di legno	Max 3 pezzi e comunque compatibilmente con le capacità del Centro di raccolta. Senza limiti di pezzi all'anno
20 01 23 * 20 01 35 * 20 01 36 *	RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)	Max 3 pezzi. Senza limiti di pezzi all'anno
20 02 01	Rifiuti Vegetali di sfalci e potature	un metro cubo e comunque compatibilmente con le capacità del Centro di raccolta. Senza limiti all'anno